

sent.  
7/7/2013

TRIBUNALE DI MASSA  
SENT. 7/7/2013  
R.G. 205688/2013  
C.C. 6220  
1037/2013



**TRIBUNALE DI MASSA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIORNO 09/12/2013  
E CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281 QUINQUES C.p.c.**

**In nome del Popolo Italiano**

Ad ore 13,30, avanti al Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al R.g. n. 5498 del registro affari contenziosi dell'anno 2012, promossa da:

**[REDACTED] S.p.a.**, con sede a Carrara in **[REDACTED]**, C.F. e P.I. **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante **[REDACTED]**, ed, agli effetti del presente procedimento, elettivamente domiciliata in Carrara in Via Provinciale Nazzano n.24, presso e nello studio dell'Avv Matteo Nerbi (studio Martini ed associati) che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione **-ATTRICE -**

**Contro**

**GAIA S.p.a.**, con sede in Lucca in Via S. Croce n.59, C.F. e P.I. 01966240465, in persona del legale rappresentante Avv. Ermindo Tucci, elettivamente domiciliata in Massa Via Alberica n.14 presso lo studio dell'Avv. Sarah Trovato, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione **-CONVENUTA-**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO**

E' presente per l'attrice l'Avv. Luca Guadagnucci in sostituzione dell'Avv. Matteo Nerbi, e per la convenuta l'Avv. Sarah Trovato,

L'Avv. Guadagnucci nell'interesse degli attrice, richiama le conclusioni in atti precisate:

“Voglia il Tribunale di Massa contrariis reiectis:

Nel merito ed in via principale: accogliere in tutto o in parte la presente domanda di accertamento negativo del credito, promossa da █████ S.p.a., in relazione al credito rivendicato da quest'ultima e asseritamente derivante da consumo per somministrazione da servizio idrico, così come portato dalla fattura 01-2011-00706617, emessa in data 21/11/2011 da Gaia S.p.a. ed afferente al periodo di tempo 21/05/2009-31/10/2011, con conseguente declaratoria che nulla deve █████ S.p.a. a Gaia S.p.a., in tutto o in parte, per tali causali, titoli e motivi;

Nel merito, in via subordinata, ove fosse comunque accertata nel corso del presente giudizio l'avvenuta fornitura di acqua potabile a favore di █████ S.p.a., così come affermata dalla parte convenuta, così come ove fosse accertata una qualsivoglia responsabilità (sia integrale che parziale) della società █████ S.p.a. nella causazione del fatto lamentato da parte della convenuta (ad esempio per perdita occulta in proprietà/imputabilità █████ S.p.a.), condannare la società █████ S.p.a. alla corresponsione a favore della società Gaia S.p.a. del solo importo che sia accertato come effettivamente e correttamente dovuto dalla medesima █████ S.p.a. nei confronti di Gaia S.p.a., senza alcuna inversione dell'onere della prova circa l'an ed il quantum debeatur del credito de quo, tenuto in ogni caso in considerazione l'inadempimento di Gaia S.p.a., agli obblighi contenuti nel Regolamento di Servizio idrico integrato, così come meglio descritti in narrativa, ovvero tenuto conto del nesso di causalità ontologica intercorrente tra tali inadempimenti ed il determinarsi e/o l'aggravarsi dei consumi imputati a █████ S.p.a., così come dei danni patiti da Foster S.p.a. medesima,

In punto spese con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.v.a. E C.p.a. Come per legge, nei confronti di parte convenuta.

Per la convenuta L'Avv. Sarah Trovato richiama le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione:

Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) Nel merito rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in

diritto, stante la legittima condotta della Gaia S.p.a., e la corretta applicazione dei disposti normativi in atti citati;

2) In accoglimento di quanto eccepito e motivato sub. 1 accertare e dichiarare la piena applicazione dei disposti di cui all'art.7.9 della carta del servizio idrico integrato;

3) In accoglimento di quanto eccepito e motivato sub 2) accertare e dichiarare l'applicazione da parte della convenuta dei disposti di cui all'art.47 del regolamento del S.i.i. E per l'effetto dichiarare pienamente legittima la condotta della convenuta con rigetto della domanda di parte attrice

Dichiarare infondata e non provata la domanda attorea in merito alla debenza di somme da corrispondersi a parte attrice e per l'effetto rigettarla anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice;

Con vittoria di spese diritti ed onorari, del presente giudizio, oltre Iva e Cnap, come per legge.

L'Avv. Guadagnucci in sostituzione dell'Avv. Nerbi discute la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, in particolare si rimanda al punto 30 della conclusionale in atti depositata.

L'Avv. Sarah Tovato contesta quanto eccepito e dedotto discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, richiamando in particolare l'art.47 del S.i.i., del 4/02/2008, allora vigente.

Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile R.G. n. 5498 del registro affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale,

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Poichè la causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a

norma del novellato art. 132 C.p.p, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, non è più necessario esporre lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato 20/06/2012, l'attrice conveniva in giudizio la convenuta formulando domanda di accertamento negativo del credito, in relazione al credito asseritamente derivante da consumo per somministrazione da servizio idrico, così come portato dalla fattura 01-2011-00706617, emessa in data 21/11/2011 da Gaia S.p.a. Ed afferente al periodo di tempo 21/05/2009-31/10/2011.

In via subordinata, <sup>CHIBANK</sup> condannare la società ██████ S.p.a. alla corresponsione a favore della società Gaia S.p.a. del solo importo che sia accertato come effettivamente e correttamente dovuto, tenuto in ogni caso in considerazione l'inadempimento di Gaia S.p.a., agli obblighi contenuti nel Regolamento di Servizio idrico integrato tali da determinare l'aggravarsi dei consumi imputati a ██████ S.p.a., così come dei danni patiti da ██████ S.p.a. Medesima.

Si costituiva la convenuta all'udienza del 15/02/2013, chiedendo di rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, stante la legittima condotta della Gaia S.p.a., e la corretta applicazione dei disposti normativi in atti citati, o di dichiarare infondata e non provata la domanda attorea in merito alla debenza di somme da corrispondersi a parte attrice e per l'effetto rigettarla anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice.

La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali.

Entrando nel merito della controversia, può ritenersi documentalmente provato che gli eccessivi consumi riscontrati siano addebitabili essenzialmente ad una perdita occulta verificatasi nell'impianto dell'attrice,

Tale circostanza risulta documentalmente provata dalla richiesta di sgravio proveniente dalla stessa parte attrice e dai documenti allegati (documento produz. n. 4 di parte convenuta), nè la circostanza risulta specificamente contestata da parte attrice.

In tal senso risultano prive di spessore le argomentazioni di parte attrice in ordine all'onere probatorio del credito relativo alla fornitura di acqua,

E' pur vero, infatti, che la mera produzione di fatture, o comunque di documentazione contabile, non assolve all'onere probatorio del credito relativo alle contestate forniture, nella fattispecie, tuttavia, in presenza di un contratto di fornitura, di una regolare erogazione di acqua, avvenuta nel corso degli anni e della rilevazione eccessiva di consumi, relativamente ad un periodo circoscritto nel tempo ed in presenza di una riscontrata perdita occulta, non sembra potersi ragionevolmente dubitare della corretta rilevazione da parte del contatore e della conseguente corrispondente corretta fatturazione.

Quanto all'assunto di parte attrice relativo al negligente comportamento dell'Ente erogatore, che non avrebbe effettuato puntuali letture dei contatori, con ciò ritardando la scoperta del guasto da cui è derivato il consumo eccessivo di acqua, aggravando le conseguenze dell'occorso, la doglianza appare fondata. nei seguenti termini.

Da un lato parte convenuta, pur contestando la circostanza, non ha dimostrato, tuttavia, come era suo onere probatorio, di aver puntualmente effettuato, quantomeno, le previste letture annuali, come era suo dovere regolamentare. (Art. 7.1 Della carta del Servizio Idrico Integrato e Art.43 Regolamento Servizio Idrico Integrato).

Da ciò si evince che l'Ente erogatore ha contribuito con il suo comportamento colpevolmente omissivo all'aggravarsi del danno, oltre che allo spreco di pubbliche risorse di cui l'ente stesso risponde anche nei confronti della collettività.

Anche il nesso causale con il danno verificatosi può ritenersi adeguatamente provato in quanto il periodo di riferimento della fattura emessa è superiore all'anno.

In definitiva se per i primi dodici mesi in contestazione le conseguenze della perdita debbono fare carico esclusivamente all'utente, essendosi il guasto verificatosi nell'ambito dell'impianto di sua proprietà, per i successivi diciassette mesi (circa) di riferimento l'onere delle negative conseguenze appare equo debba essere ripartito tra le parti, in ragione delle loro rispettive e concorrenti responsabilità, che vengono determinate in misura equivalente.

In definitiva in questi casi, quando risulta impossibile fornire una prova certa della misura delle rispettive responsabilità, la stessa viene rimessa ad una valutazione equitativa del giudice, ai sensi dell'art 1226 c.c., tenendo altresì conto della prevedibilità del danno e dell'eventuale concorso colposo creditore (artt. 1125 e 1127 c.c.).

Appare, pertanto, equo stabilire che, tenuto conto che il costo giornaliero della fornitura ammonta, da fattura, ad € 12,4726 circa (€ 11.138,00: 893 giorni), stabilire che per il primo anno la cifra dovuta da parte attrice ammonta ad € 4.553,00 (12,4726 X 365).

Per gli ulteriori 528 giorni la cifra fatturata ammonta ad € 6,585,00 e di tale somma appare equo, in ragione di quanto sopra esposto, che il debitore debba versare al creditore solo la metà, pari ad € 3.292,50.

La complessiva cifra dovuta dall'attrice ammonta pertanto ad € 7.845,50.

Sulla somma liquidata dovranno computarsi interessi dal di del dovuto al saldo.

#### IN PUNTO SPESE

In ragione della reciproca parziale soccombenza appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della convenuta GAIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda attrice dichiara la stessa attrice [REDACTED] S.p.a., tenuta a versare agli attori [REDACTED] a saldo della fornitura di acqua potabile di cui alla fattura 01-2011-00706617, emessa in data 21/11/2011 da Gaia S.p.a. la complessiva somma di € 7.845,50.oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

ALLA CONVENUTA

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Verbale chiuso ad ore 14,25

Massa, li 09/12/2013

Il Giudice Onorario  
Avv. Giovanni Tori

TRIBUNALE DI MASSA

Depositato in Cancelleria

il giorno 9.12.2013

ore 14,25

Il Funzionario incaricato

Nadia Massa

COPIA

CARTELLA

TRIBUNALE DI MASSA